

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: CA.2022.26

Decisione del 22 febbraio 2023

Corte d'appello

Composizione

Giudici

Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hofmann,
Cancelliera Leda Ferretti

Parti

A., difeso dall'avv. di fiducia Costantino Castelli,

appellante / appellato incidentale / imputato

contro

1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

appellato / pubblica accusa

2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal signor Christian Heierli, Capo del Servizio diritto penale,

appellante incidentale / appellato / autorità inquirente

Oggetto

Appello contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022
Ritiro della dichiarazione d'appello da parte dell'imputato

La Corte d'appello considera che:

- In data 3 luglio 2020 il DFF ha emesso una decisione penale ai sensi dell'art. 70 DPA nei confronti di A. (DFF pag. 100.1 e segg.), il quale è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell'attività di intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione – commesso perlomeno con dolo eventuale – in violazione dell'art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) in relazione con l'art. 14 LRD (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019), infrazione commessa dal 10 ottobre 2012 al 9 luglio 2013. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 430.- cadauna (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 4'270.-;
- Con scritto del 23 luglio 2020 (DFF pag. 100.29) A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF), contestando il reato a lui ascritto.

In data 16 ottobre 2020, al termine della procedura di ricusa avviata da A. nei confronti dei funzionari del Servizio giuridico del DFF che si è conclusa con le decisioni del 23 settembre 2020 della Corte dei reclami penali del TPF, il DFF ha inoltrato l'incartamento al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), proponendo quale messa in stato di accusa alternativa la condanna per dolo diretto, nonché, quale messa in stato d'accusa subordinata, la condanna per negligenza (TPF pag. 10.100.1 e segg.). Il 22 ottobre 2020, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (TPF pag. 10.100.40 e seg.);

- I pubblici dibattimenti di prima istanza si sono svolti in presenza dell'imputato e del DFF presso la sede del TPF il 4 agosto 2022 (TPF pag. 9.720.001 e segg.);
- Con sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 A. è stato riconosciuto autore colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione, commessa per negligenza (art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l'art. 14 LRD). Egli è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 50 giorni) e al pagamento delle spese procedurali per un importo di fr. 6'770.- (v. CAR pag. 1.100.004 e segg.);
- Dopo che in data 18 ottobre 2022 gli è stata direttamente notificata la sentenza motivata, senza che gli fosse prima stato comunicato il dispositivo oralmente o per iscritto, il 7 novembre 2022 A. ha tempestivamente inoltrato la propria dichiarazione d'appello alla Corte d'appello (CAR pag. 1.100.001 e segg.);

- in data 16 dicembre 2022 il DFF ha presentato appello incidentale contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 (CAR pag. 1.400.003 e segg.);
- con scritto del 10 febbraio 2023 A. ha dichiarato di ritirare l'appello contro la sentenza summenzionata (CAR pag. 1.300.001);
- L'appello presentato da A. il 7 novembre 2022 è quindi divenuto privo d'oggetto a seguito della dichiarazione di ritiro (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP);
- a seguito del ritiro dell'appello da parte di A., l'appello incidentale del 16 dicembre 2022 presentato dal DFF decade (art. 401 cpv. 3 CPP) e deve perciò essere stralciato dai ruoli (art. 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 CPP);
- pertanto, la sentenza della Corte penale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 è cresciuta in giudicato a partire dalla data in cui la decisione è stata emessa (art. 437 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP);
- le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 CPP);
- la tassa di giustizia deve quindi essere posta a carico di A.;
- in applicazione degli art. 5 e 7^{bis} del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF, RS 173.713.162), viene fissata una tassa di giustizia di fr. 200.-.

La Corte d'appello pronuncia:

1. L'appello del 7 novembre 2022 è divenuto privo d'oggetto in quanto ritirato.
2. Visto il ritiro dell'appello principale, anche l'appello incidentale del 16 dicembre 2022 è da considerarsi decaduto e quindi privo d'oggetto.
3. La causa CA.2022.26 è stralciata dai ruoli.
4. La sentenza SK.2020.47 della Corte penale del Tribunale penale federale è cresciuta in giudicato retroattivamente il 17 ottobre 2022.
5. La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico di A.

In nome della Corte d'appello
del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi

Leda Ferretti

Intimazione a (atto giudiziale):

- Ministero pubblico della Confederazione, Signora Lucienne Fauquex, Procuratrice federale
- Dipartimento federale delle finanze, Signor Christian Heierli, Capo del Servizio diritto penale
- Avv. Costantino Castelli

Copia a (*brevi manu*):

- Corte penale del Tribunale penale federale

Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:

- Dipartimento federale delle finanze (per l'esecuzione)

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L'atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

L'osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all'estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.